***Res publica***

**Aggiornamenti**

**Capitolo A lezione 2, par. 2**

**Quando può essere archiviata la pena per i reati di poco danno**

Con la introduzione nel Codice penale dell’articolo, il **131 *bis*** il legislatore ha escluso la punibilità per i reati sanzionati con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori a cinque anni quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa appare di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

La norma, pertanto consente la non punibilità:

* solo se la pena massima prevista per il reato commesso non supera i cinque anni di reclusione,
* solo se l’offesa è di particolare tenuità per l’esiguità del danno arrecato,
* solo se il comportamento delittuoso non è abituale per chi lo ha posto in essere.

Inoltre il giudice dovrà valutare le modalità in cui il reato è stato commesso e non potrà escludere la punibilità per esempio, se nel fatto è riscontrabile crudeltà, futilità dei motivi oppure incapacità o impossibilità della vittima di difendersi come può accadere a minori o ad anziani.

È bene precisare che la non punibilità non va confusa con l’assoluzione. La persona che ha commesso il reato verrà processata e, se ritenuta colpevole, verrà condannata e la condanna registrata nel casellario giudiziario talché, in caso di plurima reiterazione del reato potrebbe vedersi negato lo stesso beneficio.

È utile ancora sottolineare che la condanna (anche se la pena viene disapplicata) costituisce comunque una dichiarazione di colpevolezza a carico dell’imputato che la vittima potrà utilizzare in sede civile per domandare il risarcimento del danno. Così per esempio un pugno a un compagno con frattura del setto nasale potrebbe non essere sanzionato penalmente ma potrebbe comportare un gravoso risarcimento di parecchie migliaia di euro.